



FUNZIONE DEL PERITO IN CASO DI RIFIUTO DEL CARICO: PROVA DEL DANNO



Roma, 19 Maggio 2023



The INTERNATIONAL
PROPELLER CLUB

Port of Genoa



Quando interviene il Marine Surveyor?

E' noto... ma non così immediato...**Non solo dopo il danno** come tutti pensano, ma **anche** in caso di:

- **Loss prevention** ossia la prevenzione del rischio;
- **Controllo “Stato e condizioni della Merce”;**
- **Controllo** dello stivaggio, rizzaggio, imballaggio, ecc della merce trasportata;
- **Assistenza tecnica** in caso di controversie (CTU o ATP);
- Per **l'individuazione** dei vari soggetti contrattualmente - oggettivamente responsabili e delle varie figure connesse.





Il **Perito** nella sua attività – *qualora richiesto* - **ACCERTA ANCHE** la **CONFORMITA'** della merce all'Ordine e/o alla Specifica.

Il Perito quindi è una figura che raccoglie tutti gli elementi per:

- ricostruire quanto occorso,
- accertare il danno reclamato;
- verificare che i danni accertati siano correlati con quanto denunciato;
- identificare le operazioni da svolgere in relazione al danno individuato;
- analizzare e valutare i costi;
- individuare una **causa** dei danni che sia **CERTA**;
- individuare la responsabilità di quanto accaduto;

crystallizzando così la situazione appena accertata, e dando così la possibilità ai propri Mandanti o alla Parte che lo ha incaricato, di avere precisi elementi di giudizio per affrontare il ventaglio di scenari che si potrebbero presentare.



La figura del Marine Surveyor: quale ruolo ?

- **Il Perito fa parte di una catena composta 6 figure** che fanno parte dell'iter di un sinistro in campo Marine, ossia il Broker, l'Assicuratore, il Vettore il Perito, il Liquidatore e il Legale.
- Tutte queste figure, sono essenziali per gestire un sinistro (*su Merci, Navi o Yacht*); se una di queste figure venisse a mancare, la catena non funzionerebbe o potrebbe avere delle criticità.



L'Attività quindi del Perito è molto specialistica, **non ammette improvvisazioni**, presuppone e comporta continua **formazione ed aggiornamenti**.





NON CONFORMITA' PER INTERVENUTO DANNEGGIAMENTO E/O ALTERAZIONE DEL CARICO.

Il carico o la merce può essere “rifiutato” in quanto non conforme sia per caratteristiche proprie - *difformità* - sia per eventi occorsi durante il trasporto.

Per **Rifiuto del carico** si intende la mancata accettazione da parte del Ricevitore della merce per non conformità della stessa; la parte che rifiuta il carico (*normalmente il Ricevitore o chi per lui*) deve ovviamente fornire la **prova del danno**.

SOSPETTO DERIVANTE DA FATTI CERTI – Fornire notizie e documentazione probatoria dell'evento e mettere a disposizione delle Parti la merce reclamata danneggiata.





3 differenti casi “tipici” di rifiuto della merce con incarico Peritale.

Una volta ricevuto l’incarico il Perito si attiva immediatamente per:

- Ricostruire preliminarmente quanto accaduto /e le circostanze dell’evento, raccogliendo tutti gli elementi e la documentazione probatoria e/o di supporto;
- Individuare la tipologia di merce reclamata danneggiata;
- Conoscere dove si trova in quel momento la merce in modo da organizzare tempestivamente gli accertamenti peritali.





Dopo di che il Perito si reca immediatamente (o *appena possibile*) nel luogo dove si trova la merce per prenderne visione, avendo cura che tutte le Parti coinvolte possano presenziare in quanto formalmente invitate a farlo.

Una volta giunto:

- Esamina il Carico
- Constata i danni occorsi
- Constata che i danni presenti siano correlati a quanto reclamato e all'evento denunciato
- Raccoglie e analizza tutta la documentazione disponibile

Da qui in poi si aprono ovviamente diversi scenari in base sia alla circostanza dell' evento che alla tipologia del carico.

1- RIFIUTO DIRETTO E TASSATIVO DEL CARICO

Carico di **prodotti congelati** di vario genere respinti dal Ricevitore in quanto giunti scongelati a causa di un guasto all'impianto frigorifero del mezzo

Nel caso in esame – *a parte l'evidenza del danno* – si è interrotta la catena del freddo durante il trasposto per cui la merce è stata smaltita, con presentazione del relativo Formulario Rifiuti.





2 - CONTESTAZIONE DEL CARICO MA POSSIBILITA' DI RECUPERO - RIUTILIZZO da SOGGETTO TERZO DEPREZZATA

Contaminazione di un carico **di GRANULARE PLASTICO**.

La spedizione era composta da 3 contenitori contenenti il medesimo prodotto che venivano ritirati e consegnati in 3 viaggi utilizzando il medesimo semi rimorchio.

All'arrivo del **primo** contenitore a destino veniva prelevato un campione di prodotto dalla valvola posteriore di scarico senza riscontrare alcuna difformità del prodotto.

Vista la conformità del carico, l'intero quantitativo di merce veniva introdotta all'interno del silo dedicato.

Nel pomeriggio avveniva la consegna del **secondo** contenitore, e anche in questo caso non si rilevavano problemi di sorta; nel frattempo parte del materiale veniva immesso nel ciclo produttivo e venivano riscontrate problematiche sul prodotto finito (presenza di granuli plastici non sciolti nei manufatti in plastica)

Granuli plastici non sciolti nei manufatti in plastica





Il mattino seguente quindi – *al momento della consegna del **terzo** contenitore* – il Responsabile della ditta ricevatrice non autorizzava lo scarico e chiedeva la verifica della rotocella del semi rimorchio trasportatore, e della guarnizione del tubo (*utilizzato per lo scarico*) riscontrando che – *quest'ultima* - non era perfettamente pulita, e che erano ancora presenti granuli diversi da quelli trasportati nel container.





Guarnizione del tubo (*utilizzato per lo scarico*) non perfettamente pulito:
erano ancora presenti granuli diversi da quelli trasportati nel container.



In questo caso la merce contaminata **non è stata accettata dal ricevitore**, ma – a seguito di ricerche eseguite congiuntamente ai Reclamanti - è stata comunque venduta a PREZZO DI REALIZZO ad un soggetto terzo.



3 - CONTESTAZIONE DEL CARICO MA POSSIBILITA' DI RIUTILIZZO DA PARTE DEL RICEVITORE con DEPREZZAMENTO e/o RICONOSCIMENTO COSTI DI RIPARAZIONE.

Macchinario agricolo usato danneggiato durante il trasporto.

Il Proprietario voleva rottamare in quanto – *a suo dire* – non riparabile.

A seguito di quanto constatato nel corso dei ns. accertamenti peritali, abbiamo **contestato la richiesta di rottamazione ritenendo che** – sebbene il macchinario fosse in condizioni d'uso e manutenzione non ottimali anche per vetustà – **poteva comunque essere ripristinato.**





Dopo aver valutato che un intervento da parte di Tecnici specializzati sarebbe risultato antieconomico, proponevamo al proprietario di procedere lui stesso alle riparazioni in economia previo riconoscimento dei relativi costi di mano d'opera e materiali.





La **PROVA DEL DANNO DEVE** essere fornita ("onere della prova") dalla **Parte Reclamante**, qualunque essa sia.





Grazie per l'attenzione!

Chiara De Angelis

Marine Surveyor & Marine Claim Specialist

Presidente I.M.A.S.CO. Srl